

Alert

Contenzioso - Review

La CEDU riconosce (davvero?) l'eccessivo formalismo della Cassazione.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato l'Italia a pagare 9600 euro di danni morali a un cittadino italiano che si era visto dichiarare inammissibile un ricorso in Cassazione¹, ritenendo che la Cassazione abbia adottato un approccio troppo formalistico nel ritenere non rispettate le prescrizioni in materia. È una buona notizia, destinata a cambiare il corso dei giudizi in Cassazione? Ci sia consentito un certo scetticismo

Innanzitutto, la CEDU ha esaminato congiuntamente tre ricorsi analoghi (rispettivamente del 2011, 2013 e 2014) e ne ha accolto solo uno. Inoltre, lo Stato dovrà pagare 9600 euro per danni morali ma nient'altro, nemmeno le spese di procedura (perché non *formalmente* quantificate!). Certo, se questo cambiasse il corso dei giudizi di Cassazione sarebbe comunque una grande vittoria. Ma è veramente così?

Nella sentenza viene descritta l'evoluzione giurisprudenziale e normativa delle regole concernenti i ricorsi in Cassazione, con dettagli sull'evoluzione del concetto di cd autosufficienza del ricorso che, come peraltro rilevato dai ricorrenti, a tutt'oggi si presta a interpretazioni difformi. Come è noto, infatti, sono stati considerati inammissibili dalla Cassazione sia ricorsi che trascrivevano integralmente documenti e atti delle precedenti fasi di giudizio (cd "assemblaggio"), sia ricorsi che ne riportavano una sintesi. Districarsi tra l'obbligo di redigere un atto che contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto che permettano alla Corte di decidere (autosufficienza, appunto) senza però ricorrere alla tecnica della trascrizione, e rispettando anche il principio di sinteticità, non è così semplice – a giudicare dal numero delle pronunce di inammissibilità. Analogo ragionamento si può fare sull'obbligo di indicare i motivi di ricorso, da individuare tra i cinque tassativamente permessi: anche questo è spesso motivo di inammissibilità, e oggetto di esame nel caso specifico.

Tuttavia, leggendo la sentenza e la pur articolata ricostruzione dell'evoluzione delle norme in materia, che spazia da una sentenza del 1986 al PNRR (*sic!*), non si può fare a meno di cogliere che il vero problema è il numero dei ricorsi in Cassazione, ragione per cui è necessario trovare il modo di ridurli. Sembra che il fine giustifichi i mezzi, dunque.

Ed infatti la sentenza in commento riporta anche la posizione del Governo italiano, che dichiara che limiti e parametri fissati per l'ammissibilità dei ricorsi, oltre ad essere in linea con quanto previsto

¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Affaire Succi et autres c. Italie*, del 28 ottobre 2021, reperibile al link <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212667>

Alert

Contenzioso - Review

in altri Paesi, hanno lo scopo di garantire una buona amministrazione della giustizia, e in particolare di rafforzare la funzione della Cassazione quale garante dell'applicazione uniforme delle norme.

Ma candidamente il Governo ammette anche che il problema è la quantità dei ricorsi presentati ogni anno e l'impossibilità di farvi fronte a causa del ridotto numero dei magistrati, con la conseguente creazione di un arretrato che non viene smaltito: pertanto sia il legislatore, sia la stessa Corte con le sue decisioni, cercano di limitarne il numero.

Ma proprio questo ci pare si possa criticare: o si ha il coraggio di cambiare radicalmente il sistema, riducendo le possibilità di ricorrere in Cassazione - dato che è pur sempre un terzo grado di giudizio - oppure non si modifica l'impianto esistente, ma allora non si può ridurre il numero di ricorsi dichiarandoli formalmente inammissibili.

Al di là delle apparenze, la sentenza CEDU in commento non sembra dunque innovativa: potrebbe dare origine a un cambiamento strutturale, ma a leggere tra le righe sembra semplicemente aver criticato una decisione palesemente errata.

Non rimane che sperare che l'invocato PNRR non porti grandi cambiamenti formali (con le conseguenti incertezze) che però non risolvano radicalmente l'annosa questione della lunghezza dei giudizi civili, come troppe volte è successo con modifiche non organiche al codice di procedura civile.

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” speriamo rimanga solo una bella reminiscenza letteraria!

17.11.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it